



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,
TRIBUTI E PATRIMONIO
Il Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 – Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Ai Sigg. Dirigenti
E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Segretario Generale

Prot. n. 1001490 del 19.07.2018

Oggetto: decreto legge n. 87/2018 recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”. Art 12 “**split payment**”.

Si rende noto che il 13 luglio u.s., sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 161 del 13 luglio 2018, è stato pubblicato il decreto legge n. 87 recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, anche noto come “*decreto dignità*”.

A decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione detto decreto, in virtù dell’articolo 12, pone in vigore le disposizioni che escludono dallo split payment le prestazioni di servizi rese alle Pubbliche Amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo (ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, che disciplina tale ultima fattispecie).

Pertanto, i professionisti sono nuovamente lasciati fuori da quel particolare meccanismo noto come “scissione dei pagamenti”, in virtù del quale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di PA, sono direttamente queste ultime a versare all’Erario la relativa Iva.

Come è noto, l’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) prevede che, per le operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, l’Iva sia in ogni caso versata dalle predette amministrazioni all’Erario e quindi, come regola, non corrisposta dal soggetto che ha emesso la fattura; si tratta di una deroga alla regola generale dell’Iva, secondo cui il cedente o prestatore ha il diritto di rivalsa dell’Iva nei confronti del proprio cliente, dovendola versare all’Erario. Il legislatore ha fatto un’eccezione a questo principio per le operazioni effettuate nei confronti della Pa, ma anche di numerosi altri soggetti.

Alla luce della modifica normativa, quindi, ai fornitori le cui prestazioni sono soggette a ritenuta d’acconto l’Iva verrà corrisposta dal committente e quindi non dovrà più essere

riportata nella fattura la dizione «scissione di pagamento». Il beneficio si applica su tutti i compensi soggetti a ritenuta e quindi oltre ai professionisti può riguardare agenti di commercio, mediatori e procacciatori d'affari.

In definitiva, per capire il regime occorre prestare attenzione alla data di emissione della fattura che guida la nascita dell'obbligo di applicazione dello split payment.

Per le prestazioni per le quali è emessa fattura fino al 14 luglio, il professionista inserisce nella fattura elettronica la lettera "S" (fattura soggetta a split payment) e indica l'imponibile, la ritenuta ai fini delle imposte sui redditi e l'Iva. La fattura non partecipa alla liquidazione di periodo e il professionista non versa Iva all'Erario.

L'ente che riceve la fattura trattiene e versa all'Erario la ritenuta d'acconto e l'Iva o, in alternativa, compensa l'Iva in vendite e acquisti.

Dal 15 luglio, il soggetto titolare di partita Iva emette la fattura e sulla stessa non deve più indicare la dizione "scissione dei pagamenti". In tal modo, l'ente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta mentre deve versare al professionista l'Iva relativa, portandola in detrazione. Il professionista a fronte dell'emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, deve liquidare l'imposta e versarla all'Erario.

Tenuto conto dell'importanza delle nuove disposizioni se ne raccomanda l'attenta osservanza.

F.to IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile